



COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

OGGETTO: Diniego istanza di ammissione alla massa passiva n° **638 bis** trasmessa a mezzo PEC in data 19/09/2017 protocollo generale n. 40798/1532 OSL del 19/09/2017 presentata dall'Avv.to Michele Mondello

Deliberazione n° 138 del 14/12/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 14 del mese di dicembre, alle ore 16,00 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

C.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente		X
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente	X	
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente	X	

Partecipa alla riunione Scattareggia Rino Giuseppe, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

Premesso che:

- ☞ il comune di Milazzo con delibera n° 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ☞ con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ☞ a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;
- ☞ in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018, determinando altresì di procedere ad una ricognizione dello stato della procedura di liquidazione, stante la particolarità della situazione determinatasi a seguito delle dimissioni;
- ☞ con propria deliberazione n° 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto "Gestione dissestuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di

liquidazione ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", stante la stima della massa passiva effettuata e la situazione economica e finanziaria dell'ente, è stato richiesto il ricorso alla procedura semplificata;

☞ con deliberazione giunta n° 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto "Adesione alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", l'Amministrazione ha aderito alla procedura semplificata;

Accertato che l'Organo Straordinario di Liquidazione:

a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:

- ⇒ rilevazione della massa passiva;
- ⇒ acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- ⇒ liquidazione e pagamento della massa passiva;

b) ai sensi degli artt.

1. 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000, rientrano nella massa passiva:
 - i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre 2014;
 - i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
 - i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
2. 258, commi 3/5 del d.lgs. n° 267/2000, ai fini dell'inserimento nella 258, commi 3/5 del d.lgs. n° 267/2000, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione, le posizioni debitorie proposte dagli istanti/segnalate dagli uffici devono dare "adeguata dimostrazione della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali,
 - **certezza**, nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente
 - **liquidità**, nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico
 - **esigibilità**, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione provvedendo, in caso contrario, alla loro esclusione totale/parziale dalla rilevazione della massa passiva;

Vista l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 638 bis assunta al protocollo generale n. 40798/1532 OSL del 19/09/2017, presentata dall'Avv.to Michele Mondello, diretta ad ottenere il pagamento della somma di € 198,59 per distrazione spese di giudizio disposta dal Giudice di Pace di Barcellona P.G. con sentenza n. 69/17 nel giudizio proposto da L..... s.r.l. (omississ) R.G. 470/2016;

Richiamata la relazione istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000 registrata al prot. 46895/498 OSL del 27/05/2021, rilasciata dalla Dott.ssa Rosalba Mangano la quale attesta che per il suddetto debito è stata emessa determinazione dirigenziale di liquidazione n. 163/2020 previo riconoscimento in Consiglio Comunale del debito f.b. giusta deliberazione n. 44/2020;

Atteso che:

☞ l'esito dell'istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, è stato formalmente comunicato all'istante ai sensi art. 13 della legge regionale n°

7/2019 e ss.mm.ii., con nota prot. 584 del 17/06/2021 inviata via Pec in pari data;

- ☞ con la superiore comunicazione è stata data facoltà all'istante di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da ogni utile documentazione, con l'avvertenza che, in mancanza di riscontro, si sarebbe proceduto comunque alla definizione del procedimento;
- ☞ l'istante si è avvalso della facoltà di presentare osservazioni con Pec del 17/06/2021, negando di aver presentato la suddetta istanza in data successiva all'accredito della somma di € 198,59;
- ☞ con le suddette osservazioni il richiedente sollecita il pagamento di somme richieste in un giudizio di ottemperanza innanzi al Tar di Catania per l'esecuzione della sentenza n. 289/15 del Tribunale di Patti nel giudizio in appello R.G. 272/2013;

Considerato che l'istanza n. 638 bis contiene la sola richiesta di pagamento di € 198,59 relativa alla sentenza emessa n. 69/17 del Giudice di Pace di Barcellona P.G. con la quale è stato definito il giudizio R.G. 470/2016 proposto da L..... s.r.l. (omississ) importo, questo, pagato con mandato n. 1581 del 15/7/2020 disposto con determinazione dirigenziale del 1° Settore affari generali n. 163/2020;

Ritenuto che l'istanza di ammissione alla massa passiva n. 638 bis presentata dall'Avv.to Michele Mondello assunta al protocollo generale al n. 40798/1532 OSL del 19/09/2017, secondo le risultanze istruttorie, debba essere dichiarata:

- ☞ non ammissibile in quanto il debito è stato già assolto con mandato n. 1581 del 15/7/2020 disposto con determinazione dirigenziale del 1° Settore affari generali n. 163/2020;

Visti/e/o

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate dichiarare l'istanza di ammissione alla massa passiva n. **638 bis** acquisita al protocollo generale al n. 40798/1532 OSL del 19/09/2017:
 - non ammissibile totalmente in quanto il debito è stato già assolto con mandato n. 1581 del 15/7/2020 disposto con determinazione dirigenziale del 1° Settore affari generali n. 163/2020;

N° Istanza	Richiesto	Non Ammesso	Ammesso
638 bis	€ 198,59	€ 198,59	0,00

2. di disporre la notifica del presente provvedimento all'istante a cura dell'ufficio di supporto all'OSL;
3. di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
 - a) al Giudice Amministrativo o ricorso straordinario all'On.le Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, laddove si intenda far valere la lesione di un interesse legittimo;
 - b) al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di un diritto soggettivo;
4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
5. di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:
 - Sindaco
 - Segretario Generale
 - Dirigenti dei settori;
 - Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo pretorio.

Tale delibera verrà pubblicata a cura del personale dell'OSL:


- all'albo pretorio;
- sul sito internet del Comune;
- sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

Il Funzionario dir. amm.vo
Dott.ssa Rosalba Mangano

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola

Il Componente - dott.ssa Maria Leopardi

Il Componente - dott. Rosario Caccamo

Il Segretario Verbalizzante


Scattareggia Rino Giuseppe



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 15/12/2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale
